

Declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – Cass. n. 8088/2021

Procedimento civile - riassunzione, in genere - Declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario - Prosecuzione del giudizio - Modalità - Trascrizione del ricorso originario e adattamento del "petitum" - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, il giudizio prosegue ritualmente innanzi a quest'ultimo qualora il relativo atto processuale contenga la trascrizione integrale del ricorso originario, con il necessario adattamento del "petitum" alla diversa natura del processo civile, essendo la "causa petendi" riconoscibile nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto riportati nel ricorso originario attesa l'identità della "res litigiosa".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8088 del 23/03/2021 (Rv. 660898 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_037](#)